LN 1497/39 - 514

Vincolo 3

Cono panoramico da San Fermo

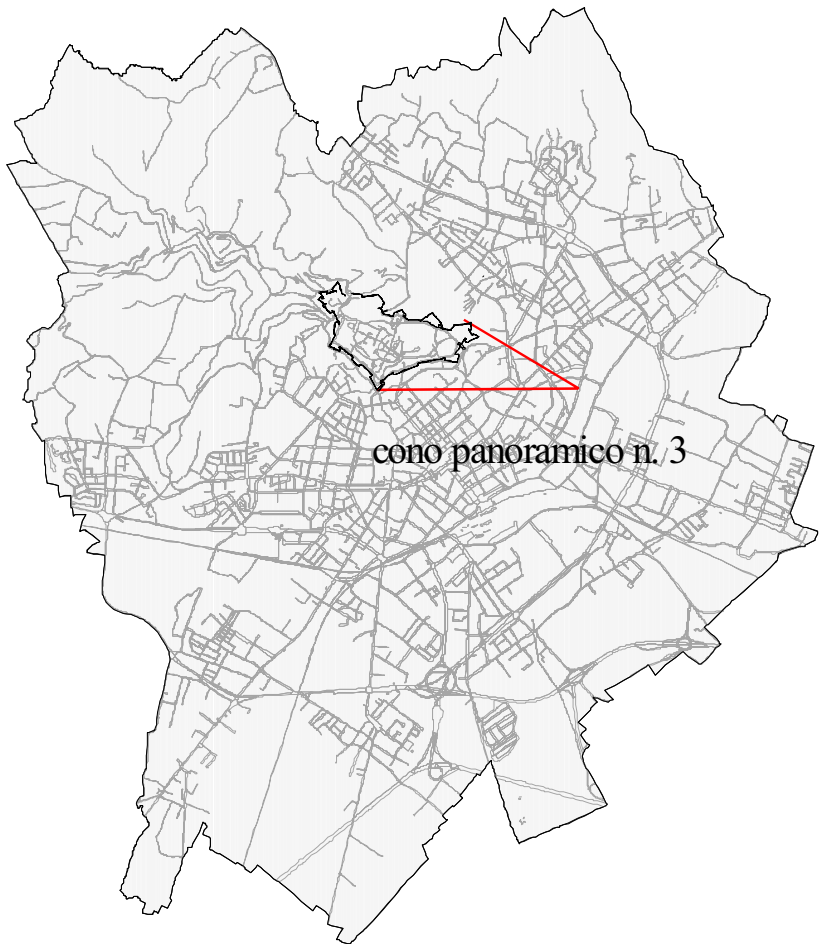

Estratto della legge nazionale di riferimento

Art. 2 della Legge 29 Giugno 1939 n. 1497
"Protezione delle bellezze naturali"

Delle cose di cui ai n. 1 e 2 e delle località di cui ai n. 3 e 4 del precedente articolo sono compilati, Provincia per Provincia, due distinti elenchi.
La compilazione di detti elenchi è affidata a una Commissione istituita in ciascuna Provincia con decreto del ministro per l'Educazione Nazionale.
La Commissione è presieduta da un delegato del ministero dell'Educazione Nazionale scelto preferibilmente tra i membri del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ed è composta:
del Regio soprintendente ai monumenti competente per sede;
del presidente dell'Ente provinciale per il turismo o di un suo delegato.
Fanno parte di diritto della Commissione:
i podestà dei Comuni interessati;
i rappresentanti delle categorie interessate.
Il presidente della Commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante della Milizia nazionale forestale, o un artista designato dalla Confederazione professionisti e artisti, a seconda della natura delle cose e località oggetto della presente legge.
L'elenco delle località, così compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi si introduca sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati della Provincia, e depositati oltreché nelle Segreterie dei Comuni stessi, presso le sedi Unioni provinciali dei professionisti e degli artisti, delle Unioni provinciali degli agricoltori e delle Unioni provinciali degli industriali.

Estremi del provvedimento di vincolo

Deliberazione della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali della Provincia di Bergamo
Verbale n. 2/17 del 13/10/1954 per l'apposizione del vincolo
Decreto Ministeriale del 4/1/1957

Gazzetta Ufficiale n°14 del 16/1/1957

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1957

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'ex monastero di San Fermo, sita nell'ambito del comune di Bergamo

IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, art. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 ottobre 1954, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'ex monastero di San Fermo, sita nell'ambito del comune di Bergamo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Bergamo, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si può godere la visione del lato est di Bergamo alta, delle mura venete, degli spalti di San Giacomo e Sant'Agostino e della massa della città antica che si innalza sul piano delle mura;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Bergamo, delimitata da una linea che corre, da una parte, dal punto 3 allo spalto di Sant'Agostino, dall'altra dallo stesso punto 3 allo spalto di San Giacomo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Bergamo provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 gennaio 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO